

Il diritto come accoglienza Una lettura interdisciplinare

Ottavio De Bertolis S.J.

Università di Roma LUMSA

Abstract: Law as a Welcome. An Interdisciplinary Reading

Canon law would eventually become a grave, if not seen in continuous osmosis with the entire juridical experience. Interdisciplinarity means grasping the right not only in a comparative view, but, more profoundly, as connected and intricate with other knowledge, like a hive box that is placed and in turn provides support for others, in a unitary experience, such as that of consciousness and therefore of human culture. Without this osmosis, any knowledge, like any vital form, suffocates in itself, and dies, cloning itself indefinitely, in an obsessive and paranoid self-reference.

Keywords: Canon law, Interdisciplinarity, Juridical experience.

Il diritto canonico finirebbe per divenire una tomba, se non visto in continua osmosi con l'intera esperienza giuridica, quella cioè dei diritti secolari da un lato, dei diversi testi del diritto, ma anche degli altri "signori del diritto", dottrina, giurisprudenza, comunità, che ne sono i protagonisti, dall'altro. Interdisciplinarietà significa, ancora, cogliere il diritto non solamente in una visione comparatistica, ma, più profondamente, come connesso e intricato con altri saperi, come una casella di un alveare che è poggiata e a sua volta fornisce l'appoggio ad altre, in un'esperienza unitaria, quale quella della coscienza e perciò della cultura umana. Senza questa osmosi qualunque sapere, come ogni forma vitale, asfissia in se stessa, e muore, clonando se stessa all'infinito, in una ossessiva e paranoica autoreferenzialità, che del resto ho potuto vedere altrove.

Appare estremamente necessario, quindi, parlare del diritto come accoglienza: infatti il diritto, anche solo intendendo riduttivamente questo come il complesso delle leggi vigenti, può essere – la storia disgraziatamente lo dimostra ampiamente – strumento eminente di esclusione, e non di inclusione o accoglienza. In tal senso il diritto, che comunque non è disgiungibile dal potere, dimostra la sua possibile ambivalenza, il volto spaventoso della Gorgone, secondo la nota immagine di Kelsen¹, ovvero la forma apollinea del corpo (sociale) reso bello, nell'armonia di proporzioni del vivere insieme secondo giustizia.

Il diritto in qualche modo è infatti ambivalente o bifronte. La legge, o *nómos*, ci rinvia proprio al *némein*, un porre confini, un de-limitare, un terminare; e così Romolo,

¹ "La questione che occupa il diritto naturale è l'eterno problema di che cosa si celi dietro il diritto positivo. Ma chi cerca una risposta trova – temo – non la verità assoluta di una metafisica o l'assoluta giustizia di un diritto naturale. Chi solleva il velo e non chiude gli occhi incrocerà lo sguardo fisso della testa di Gorgone del potere", H. Kelsen, "Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Artikels 109 der Reichsverfassung", in *Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer*, 1927, III, Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter, pp. 54-55.

tracciando con il solco dell'aratro i *bina iugera*, immagine terrena delle orbite celesti, proietta e inabissa nel nostro mondo i confini del giusto e dell'ingiusto che sono scritti negli astri, dov'è rifugiata la Giustizia, la Bilancia, cacciata o fuggita dagli uomini dopo l'età dell'oro, noi diremmo il paradiso perduto. Il mito ha una grande capacità narrativa, anche se diversa dalla razionalità scientifica, poiché attiene al fondamento del nostro sapere, non al sapere stesso nel suo svolgimento teoretico e nel suo statuto epistemologico.

Il confine tracciato dalla legge umana, che qui assumiamo equivalente al diritto, è un confine tra il regno dell'invivibile, il *káos*, il luogo dove non c'è regola e perciò tutto è possibile, e il *kósmos*, lo spazio ordinato, e perciò abitabile, della convivenza umana. Il diritto, nella sua capacità di dividere tramite la sua parola, incarna, rendendola tutta umana, la stessa creazione del Dio biblico: il valore performativo delle sue parole è una sorta di sacramento tutto umano di una nuova creazione, sottratta alla violenza e all'invivibilità della guerra di tutti contro tutti, la dimensione della forza come misura delle cose, o legge della forza. D'altra parte, se questa originaria distinzione tra le tenebre del *káos* e la luce del *kósmos* è costitutiva della legge in quanto tale, è pur vero che nella divisione delle cose degli uomini di nuovo si può riannidare, e di fatto è così, la stessa violenza o *káos* che avevamo cercato di esorcizzare. Il nostro sacramento può non funzionare. L'ambiguità del diritto rimane, nonostante tutto.

Dicevamo che il diritto è stato strumento eminente di esclusione, e lo può essere ancora. Alcuni esempi classici ce lo dimostrano. Il Codice napoleonico (1804) disegna, com'è noto, un diritto concepito in funzione dell'individuo proprietario, lo stesso al quale era riservato, nell'ambito pubblico, il voto, per suffragio censitario: la proprietà privata diventa in tal modo la matrice ideologica del progetto politico napoleonico, e l'averne, corpo, beni, interessi, la premessa non giuridica del giuridico, ossia il bene tutelato, il bene *tout court*, quel bene in funzione del quale tutti gli altri sono ordinati, e che è architettonico di tutti gli altri. Il diritto è ancillare della proprietà, come un tempo lo era stato della teologia, della scienza cioè del vero per antonomasia, e del bene. La ricchezza è il vero Dio, e il nuovo comandamento, o la nuova beatitudine, secondo le parole di François Guizot, sarà appunto: "arricchitevi!". In questo senso il solo proprietario è pienamente persona, cioè il vero soggetto di diritto, rimanendo gli altri mezze persone, soggetti *dimidiato iure*.

Lo stesso diritto canonico può essere, o diventare o tornare a essere, un *Klerikerrecht*, un diritto di chierici, secondo la nota affermazione di R. Söhm, nel senso che, disegnando una *societas inaequalium*, istituzionalizza un ordine concepito a partire dai veri pieni soggetti dell'ordinamento, i chierici, rimanendo i religiosi e i laici sullo sfondo di esso, soggetti sì, ma un po' di meno di altri, quasi fedeli di seconda scelta, o serie B². Anche qui il presupposto non giuridico è l'*inaequalitas*, percepita come giusta, tanto quanto lo era l'inuguaglianza dei beni economici per l'Ottocento borghese. Ogni ordinamento giuridico infatti traduce un "tipo" di cittadino, una visione dell'uomo: indubbiamente il Codice del Vaticano II riflette quella concezione, al tempo stesso comunionale e dialogica. Di nuovo, il diritto, che qui è il Codice, parte da presupposti che non crea, ma trova, cioè da "supplementi di senso" che non appartengono al sapere giuridico in quanto tale, ma lo rendono possibile.

Un terzo esempio potrebbe aversi nella tipologia del soggetto di diritto, e dei diritti tutelati e riconosciuti, nell'ormai tramontato impero sovietico: qui il vero soggetto è il membro del Partito comunista, l'*homo sovieticus*, che aderisce alla religione di Stato

² Cfr. R. Söhm, *Kirchenrecht*, 2 vol., Berlin, 1923 (ristampa, 1970), Duncker und Humblot.

dell'ateismo scientifico, rimanendo (mal) tollerati altri tipi di soggetti, non inquadrati nello Stato, che ripete la Chiesa, non solo nell'organizzazione esterna, ma nella premessa assoluta, cioè divina, dei valori proposti, e pertanto relegati in una sorta di limbo giuridico, affidati per il loro bene alle cure, cioè al ruolo guida, di altri, più liberi di loro, più illuminati di loro, più divini di loro. Così era consentita la libertà di culto individuale e la libertà pubblica di propaganda antireligiosa: se posso accettare la tua ignoranza, non accetterò però che tu la diffonda.

Se questi esempi riguardano il passato, non di meno il presente ne contempla molti: la stessa logica proprietaria, dilatata a dimensioni imprevedute, è la logica nascosta in molte pretese in campo bioetico: indubbiamente semplificando questioni molto complesse, è però vero che il mio bambino può venire a significare il bambino che ho comprato dal seme o dall'utero di un altro, fosse anche con le migliori intenzioni, e questo postula il riconoscimento, quale vero soggetto di diritto, cioè quale vera persona o soggetto di diritto, dell'*homo americanus*, di nuovo un proprietario, supportato, rispetto al nonno ottocentesco, da uno sviluppo impressionante della tecnica e delle comunicazioni. L'utero in affitto non riguarda i poveri e chi non ha il *computer*: infatti questi sono, di fatto, uomini *dimidiato iure*, minorenni o minorati, rispetto agli altri, i nuovi *wasp* del diritto globale, come globale è la Rete e le comunicazioni in essa.

Nell'ambito pubblico, i migranti, i non europei, che poi, di nuovo, sono sempre poveri – se fossero ricchi non ci sarebbero problemi – non solo non sono accolti, ma pare, almeno secondo alcuni, che non debbano essere accolti: e non tanto per motivi identitari dal punto di vista culturale o religioso, che sono solamente la buccia esterna dei problemi, la scusa da presentare, ma da un punto di vista sostanziale: la nostra Europa non è per loro, cioè la nostra casa non è per loro. Che è come dire che noi non abbiamo niente in comune con loro, nemmeno quella umanità minima che sappiamo essere una ragione comune, capace di comunicare: il *logos*, parola-ragione, che fonda la nostra cultura europea, allora si viene ad essere definitivamente dimenticato, e con esso anche quello che noi siamo, la nostra stessa identità. Del resto, a ben pensarci il diritto (soggettivo), almeno quello che abbiamo studiato sui nostri buoni libri di diritto privato, e del quale appunto la proprietà ne rappresenta per antonomasia l'efficacia, anche in regimi molto temperati di essa come il nostro, è appunto un *ius excludendi alios*, un diritto di sbattere fuori qualcuno.

Il problema del giurista, a mio parere, è cercare di elaborare una grammatica del diritto a partire dalle norme vigenti, dandovi ordine e rintracciandone lo scopo. Egli, volta per volta, può essere legislatore, amministratore, giudice o avvocato, ma anche semplice destinatario della norma, comune cittadino o fedele: cercherà sempre, in quanto giurista, di riagganciare le leggi, il “che cosa” dispone la norma, al “perché” di essa, al suo presupposto. Qui il presupposto è che non ci sono uomini di serie A e di serie B, *wasp* e minorati, come dicevamo prima: il che è porci nella prospettiva biblica. Infatti dare il pane all'affamato e accogliere il forestiero o il senza tetto significa per noi riconoscere il suo diritto, di lui che è diverso da noi, ad avere lo stesso pane e al tetto che abbiamo noi, e ai suoi figli lo stesso che riconosciamo ai nostri, poiché riconosciamo che siamo uguali nella nostra umanità, se non lo siamo nei beni e nella cultura di provenienza, cioè siamo, in termini biblici, fratelli, uguali rispetto a un padre che ci costituisce tali: qui, laicamente, è il diritto come terzo rispetto ai soggetti e costitutivo di essi.

Infatti ogni ordinamento, quello civile come quello canonico, vive di presupposti che non può garantire³, ma che devono continuamente essere tradotti e garantiti: a ben pensarci, quest'ultimo più ancora del primo. E questo avviene non con un'interpretazione morale o teologica del diritto, che rischia di identificare grammatiche diverse misconoscendo la peculiarità della nostra disciplina, rischiando di teologizzare il giuridico o di giuridicizzare il teologico, ossia sacralizzare il potere, che è la massima bestemmia possibile, ma si compie a partire dalle norme costituzionali dell'ordinamento *de quo*: esse infatti non mancano mai, perché vi sono connaturate, anche qualora non vi sia, come in molte esperienze secolari, ed evidentemente nel diritto canonico, un testo espressamente denominato come tale⁴. Tale lavoro è precisamente quello che ci consente di creare un diritto inclusivo, cioè pensato a partire non dai soggetti che già godono di piena soggettività, ma a partire dai poveri o deprivati di quella soggettività o personalità giuridica, coloro che non sono, o non lo sono ancora pienamente, i "buoni", il *constans homo* in funzione del quale e a partire dal quale è pensato l'ordinamento giuridico.

Infatti, se è vero che dietro ogni progetto codicistico esiste una politica del diritto, termine che qui significa propriamente un'ideologia, una misura dell'uomo, non falsa, ma solamente parziale, un *bonum secundum quid*, direbbe san Tommaso, è vero che l'invenzione delle Costituzioni permette di far vivere precisamente quei valori, o presupposti non giuridici, ma culturali, le nostre risorse dogmatiche, a partire dai quali possiamo riagganciare il diritto alla persona, rendendolo così veramente il più possibile inclusivo, e non esclusivo. I diritti della persona, la cui elaborazione non avvenne in seno alla Chiesa, sono oggi ampiamente proclamati dalla Chiesa stessa: la *vera aequalitas* del Codice di diritto canonico non può limitarsi a una formula retorica, alla quale spesso si può avere l'impressione che sia confinata, e attende un'elaborazione, una formulazione e decantazione ulteriore, secondo processi che sono già avvenuti nel mondo secolare, e che potrebbero ripetersi beneficamente, ad opera di un'interazione di dottrina, giurisprudenza, legislazione e comunità, i quattro signori della legge. In questo senso, vorrei riprendere la lezione di un eminente studioso, già presidente della Corte Costituzionale: Paolo Grossi. Il suo magistero ci insegna precisamente a sviluppare le premesse, esplicite ma anche implicite, in una continua invenzione, nel senso etimologico, del diritto, nascoste nelle pieghe delle norme, nell'ordito della loro trama, sviluppando un'interpretazione estensiva di esse a partire dalla comunità, e non tanto dallo Stato, o forma del potere⁵. *Ex facto oritur ius*.

In questo senso il diritto si rivela per quello che è, ossia non come una semplice tecnica di disciplinamento sociale, una pura prassi, ma una tecnica di umanizzazione delle tecniche, volte a istituire la sovranità dell'uomo sul mondo, la sua primazia, proscrivendo ogni sua reificazione o uso, cioè la violenza. Infatti noi pensiamo che ognuno sia soggetto di diritto, proprio perché persona: il concetto empirico di individuo e quello filosofico di persona, sono giuridicamente tradotti e riproposti in quello di soggetto di diritto, e noi vietiamo la disuguaglianza nativa tra di essi, ossia, il che è lo stesso, riteniamo che l'ordinamento debba favorire l'esercizio pieno della libertà come svolgimento dell'umana personalità. In questo senso, tale acquisizione è comune agli

³ Cfr. E. W. Böckenförde, *Staat, Gesellschaft, Freiheit: Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht*, Francoforte sul Meno, 1976, Suhrkamp.

⁴ Sul punto cfr. F. Gentile, "La laicità nell'esperienza politico-giuridica". *L'Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato*, 2008, n. 2.

⁵ Cfr. P. Grossi, *Sulla odierna fattualità del diritto*, ora in *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, Laterza.

ordinamenti giuridici occidentali, ma anche al diritto canonico, come è rinvenibile facilmente non solo nei diritti e nei doveri dei fedeli, ma anche in molteplici disposizioni. Possiamo dire che il quadro del diritto moderno non disegna più una visione individualistica e proprietaria, ma personalistica e solidale, e questo proprio in seguito alle Costituzioni del dopoguerra, da un lato, e al Concilio dall'altro, che non ha elaborato solo la *Lumen Gentium*, ma anche la *Gaudium et Spes*, nella quale si incominciava ad affermare che la Chiesa potesse anche imparare qualcosa dal mondo e dalle sue acquisizioni migliori.

Si tratta quindi di imparare non solo a dire il diritto a partire dalle norme, operazione esegetica e al limite di mera traduzione-parafrasi, prassi ancora in vigore in alcune Università pontificie, che se ne fanno un vanto, e tuttavia necessaria ma non sufficiente, ma a interpretarlo in un contesto che non può essere solamente quello testuale e sistematico, ma precisamente vitale e relazionale, le persone in funzione delle quali, della loro *salus animarum*, concepiamo il diritto canonico. Insomma, significa uscire, alla scuola delle parole di Papa Francesco, dall'autoreferenzialità dei nostri ragionamenti, e forse della nostra stessa mentalità: infatti non è la ragione misura delle cose, come insegna san Tommaso, ma il contrario. Provare a pensare il diritto a partire non dai *wasp*, secolari o ecclesiali, ma dai poveri, dalle mezze-persone, da quelli ai quali ancora i diritti non sono riconosciuti, ma piuttosto negati, è, a mio parere, una grande opera di misericordia, e il motivo per cui il diritto ne diviene strumento eminente, senza smettere per questo di essere diritto, ma anzi, divenendolo davvero, perché suo scopo, come Aristotele insegna, è di raddrizzare, fare d(i)ritto quello che è, metaforicamente, storto, cioè le relazioni tra gli uomini segnate dalla disuguaglianza, che è sempre violenza.

Il che avviene non chiamando bene il male e male il bene, non deprezzando il fondamento veritativo del diritto, ma ripensandolo in maniera inclusiva, medicinale, cioè per creare in terra quella comunità di figli di Dio liberi ed uguali che Gesù è venuto a portare, il Regno, appunto, che non è lontano, ma vicino. In altri termini, ripensando il diritto a partire dal volere riconoscere diritti a chi non ne ha, per renderlo come me: quando Isaia ci dice di introdurre in casa i miseri e dividere il pane con l'affamato, questo significa, tradotto nel nostro ambito, riconoscere diritto a un tetto a chi non lo ha, o se lo vede misconosciuto, e il tetto qui non è solo quello fisico, ma dice la casa comune nella quale vivono i consociati, resi uguali da quella nuova creazione sociale che è il diritto, fatti liberi dalla logica cainitica della divisione e della gelosia, e il cibo non è solo quello dello stomaco, ma ciò che sazia la nostra fame di libertà e dignità rispetto a quelle logiche, che Giovanni direbbe appartenere al mondo, di schiavitù e oppressione, che possono essere legittimate da un diritto malamente inteso.

In altri termini, a mio parere, è necessario, e giustificato per la comunanza dello statuto epistemologico, che si riproponga all'interno della riflessione canonistica quella stessa ammirevole dinamica che i diritti secolari hanno conosciuto, un circolo virtuoso tra i protagonisti del diritto, che, partendo dalle norme di rango più elevato o costituzionali presenti in ogni ordinamento, ne sviluppino le virtualità implicite, attuando quella capacità espansiva propria del diritto come ordinamento vivente e non solo vigente. E questo è precisamente opera della dottrina, cioè elaborazione degli specialisti del diritto: in tal senso si riqualifica il ruolo dell'Università non come semplice esposizione tralatizia dei *dicta* del potere, ma luogo di elaborazione propriamente scientifica di un sapere continuamente *in fieri*, un *work in progress* che coinvolge tutti gli operatori giuridici.

Infatti le norme costituzionali, che per i canonisti si trovano sparse nella prefazione al Codice come principi fondanti la normazione paolino-giovannea, nel

diritto divino e naturale soggiacente alle disposizioni meramente ecclesiastiche, negli stessi canoni e, *last but not least*, nel canone 17 sull'interpretazione, norma eminentemente politica e perciò stesso costituzionale, consacrano la primazia della persona quale vera *Grundnorm*, il bene in funzione del quale tutti gli altri possibili beni mondani devono essere ordinati, il principio architettonico dell'ordinamento, ovvero, per dirla con san Tommaso, il bene *simpliciter*. Questo permette di uscire da ogni visione ideologica del diritto, anche canonico, nella quale cioè il diritto è pensato a tutela di un bene particolare, acriticamente pensato come misura di tutti i beni, e di entrare in una visione complessiva, nella quale solamente si può dare quel bene comune in cui la tradizione più classica riconosce l'essenza della legge. Il bene comune, perché condiviso da tutti, è proprio l'essere persona, dunque portatore di un significato che viene prima del potere politico e della capacità organizzatrice delle leggi. Di nuovo, tradurre questo nella grammatica della nostra materia, significa lavorare per creare quel che manca a favore di chi ne ha meno, cioè soggettività giuridica, capacità di potere essere pienamente titolare di quei diritti che crediamo attenere alla persona, cioè al fedele, in quanto tale, in ultima analisi perché provenienti direttamente da Dio. Il diritto si manifesta per quel che è davvero, una battaglia, *Der Kampf ums Recht*, come è stato detto, per istituire il suo impero di fronte alla realtà che mostra altri potentati iniqui.

Del resto, la storia insegna che tutto questo è già accaduto, e può succedere ancora. Così nell'ambito dei diritti secolari la nascita del diritto del lavoro mostra come proprio una coscienza vigile dei giuristi, giudici prima e legislatore poi, abbia permesso di uscire dallo schema romanistico della locazione d'opera, ossia della vendita della forza lavoro, per plasmare una nuova disciplina, rendendosi conto che il corpo del lavoratore non è una merce, un bene semplicemente economico: un principio massimamente personalistico e solidaristico a un tempo, tanto più notevole in quanto maturato in pieno positivismo giuridico, al tempo della scuola dell'esegesi. E questo permise di porre argine allo sfruttamento del lavoro da parte dei possidenti, i veri tutelati dal Codice napoleonico, le vere persone ossia i veri soggetti di quell'ordinamento, per rendere più soggetti quelli che ne rimanevano marginali, esposti alla violenza e allo sfruttamento, segnatamente le donne e i bambini. Ecco un bell'esempio di come non è la ragione (giuridica) misura delle cose, ma il contrario: qui la *res*, il corpo, è restituito a ciò che è davvero, un bene non solamente economico. In fondo, giuridicamente si tratta del problema della qualificazione della fattispecie: in termini banali, di che cosa stiamo parlando quando parliamo? Va osservato, tra l'altro, che questo accade prima che comparissero le Costituzioni e la loro stessa nozione di norma sovraordinata.

Nel campo canonico, una bella scuola, profondamente esemplare, è stata quella del cardinale Sabattani, che, nella vigenza del Codice del '17, inaugurò una giurisprudenza matrimoniale innovativa rispetto ad esso, ma non arbitraria. Ragionando a partire dalla migliore scienza e conoscenza offerte dalla psicologia, reinterpretò il consenso matrimoniale, la capacità di assumerne gli obblighi, la libertà implicata, con categorie più ampie, fornendo la base al legislatore successivo per l'elaborazione della nuova normativa, proprio come la giurisprudenza secolare in Francia preparò la strada al legislatore per inventare un nuovo diritto, quello del lavoro, che fino ad allora non esisteva. Prima la dottrina, poi la giurisprudenza, infine la legislazione, in un intreccio estremamente fecondo: le idee cambiano, o possono cambiare la storia, influire sul bene delle persone o lasciarle nei loro guai. Il diritto, infatti, come il dovere, che è suo reciproco e complemento, per sua intrinseca forma logica è per tutti, o non è: proprio come il vero ed il bene, di cui si nutre e che traduce nella sua lingua, è diffusivo di sé. Spetta ai giuristi attivarne le potenzialità.

In fondo, si tratta di fare quello che già è accaduto nel mondo medievale: come il suo ordine giuridico, efficacemente definito come reicentrismo, un realismo giuridico che aveva al proprio centro e base la cosa, lo stato fisico dei luoghi, la comunità, o le diverse comunità che insistevano sui medesimi beni, ed elaborò soluzioni possessorie adatte alla tutela di tutti⁶, e non, come avverrà secoli dopo con le *enclosures* e con la proprietà come diritto di escludere, e l'elaborazione teorica della figura del diritto soggettivo, così il nuovo ordine che dovremmo poter elaborare, e che la comunità dei giuristi ha, almeno in parte, già elaborato, dovrebbe costruire, o più esattamente proseguire, un personalismo, un ordine imperniato cioè non sulla cosa, ma sulla persona in quanto portatrice di un diritto ad avere diritti, vera norma fondamentale, non posta ma presupposta, del nostro ordinamento.

E il diritto ad avere diritti è chiaramente rivolto a quei diritti che ancora non ci sono, o non ci sono appieno. Oggi infatti la nostra cultura, non comprendendo il termine natura allo stesso modo di come lo comprendeva il mondo antico e medievale, fatica a trovare un senso e un fine alle cose: ma, per grazia di Dio, comprende, o è sensibile, forse meglio di un tempo quello di persona, e di qui si può iniziare un lavoro comune, facilitando un'osmosi tra la cultura secolare e quella ecclesiale, che si rivelerebbe favorevolissima ad entrambe. Ai canonisti permetterebbe di uscire da un sapere di nicchia, da quella sorta di riserve indiane che a volte potrebbero sembrare le istituzioni ecclesiastiche rispetto alla vita delle persone, e a un'elaborazione del nostro pensiero come avvitata su noi stessi e sui nostri parametri, o misure. A mio parere, questa è anche la strada che ci ha indicato il Concilio, il quale non definì alcun dogma o verità, ma non significa che non abbia insegnato niente: insegnò appunto un metodo, che può divenire anche giuridico. Se non lo attueremo, il prezzo è l'insignificanza, ovvero, secondo la parola del Vangelo, il sale che perde il sapore, in ultima analisi il non annuncio del Vangelo, perché rimarrebbe di fatto schermato o incomprensibile, un iperuranio di belle parole che non hanno alcun rapporto con la nostra vita.

⁶ Cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma, 2017, Editori Laterza.